



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 08/05/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

SPERA DAMIANO, Presidente

MANCINI MARCO, Relatore

DAMBRUOSO STEFANO, Giudice

in data 08/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 303/2022 depositato il 18/07/2022

proposto da

Andrea Zonca - ZNCNDR90A12C933J

Difeso da

Antonio Zito - ZTINTN69S01F839D

ed elettivamente domiciliato presso antonio.zito@como.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00579/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00579/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00579/2021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00579/2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00579/2021 IRAP 2016

- sul ricorso n. 469/2022 depositato il 01/12/2022

proposto da

Andrea Zonca - ZNCNDR90A12C933J

Difeso da

Antonio Zito - ZTINTN69S01F839D

ed elettivamente domiciliato presso antonio.zito@como.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00313/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00313/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00313/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00313/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01LE00313/2022 IRAP 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due separati ricorsi, successivamente riuniti, il ricorrente - titolare della ditta individuale Lo Scodinzolo, esercente attività di vendita al dettaglio di animali domestici a Faloppio - ha impugnato due avvisi di accertamento relativi ai redditi degli anni 2016 e 2017, fondati sul pvc della GdF di Olgiate Comasco la quale aveva rilevato differenze numeriche tra il totale degli animali acquistati e quelli rivenduti. L'Ufficio, previa determinazione del prezzo medio degli animali venduti, recuperava a tassazione, ai fini irpef, iva e irap, ricavi non dichiarati per le due annualità indicate.

A fondamento dei ricorsi, il ricorrente ha lamentato la nullità/ illegittimità degli avvisi di accertamento per:

- violazione e falsa applicazione degli artt 39 e 42 DPR n 600/73 e dell'art 52 DPR 633/72 per errata applicazione del metodo analitico - induttivo nella ricostruzione dei ricavi per una serie di elementi (in parte

già accolti in sede di accertamento con adesione) che renderebbero incerto non solo il numero degli animali acquistati (perché l'Ufficio non avrebbe considerato ulteriori fatture di acquisto di animali all'estero rispetto a quelli accertati e nemmeno applicato la percentuale più alta, fino al 40%, di premorienza degli animali a tutti gli acquisti effettuati) ma anche le unità degli animali venduti (essendo state considerate le vendite su territorio elvetico e senza distinguere il prezzo per categoria di animale con alterazione del prezzo medio di vendita);

- errata ricostruzione del volume d'affari che dovrebbe ricomprendere le fatture di vendita di animali ceduti a clienti elvetici che incidono per il 50% dei ricavi.

L'Agenzia delle entrate costituitasi in giudizio ha contestato punto per punto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto poiché, quanto ai rilievi ai fini irpef e irap, il ricorrente aveva tenuto irregolarmente le scritture contabili e comunque non aveva fornito documentazione idonea a provare la lamentata erroneità dell'accertamento, tanto che gli scontrini di vendita degli animali erano carenti dei requisiti di legge riportando solo la dicitura cucciolo senza alcuna distinzione della tipologia e nemmeno recavano il numero degli animali venduti; quanto ai rilievi ai fini iva, non risultava la prova che tra i ricavi non dichiarati vi fossero anche quelli relativi agli animali venduti in Svizzera.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.

Le due censure vanno esaminate congiuntamente inerendo alla coerenza logico giuridica dei maggiori ricavi presuntivamente accertati.

L'ufficio, ricostruendo in via induttiva i ricavi del ricorrente secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, DPR n 600/1973, ha accertato un maggior reddito d'impresa dell'attività di vendita di animali gestita dal ricorrente, basandosi sulla differenza tra il totale degli animali acquistati e il totale di quelli rivenduti.

In particolare, i ricavi sono stati rideterminati considerando:

- l'accesso al Traces ovvero la piattaforma informatica veterinaria per la segnalazione, la certificazione ed il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti animali;
- l'esame dei microchip di cui ogni animale all'atto della nascita o prima dell'importazione deve essere dotato;
- l'acquisizione presso l'anagrafe canina e felina del distretto di Como del numero degli animali che la società ha registrato al momento dell'introduzione degli stessi nel territorio italiano;
- l'esame dei decessi e delle registrazioni effettuate dal veterinario della società;
- l'acquisizione dei documenti di acquisto e di vendita.

All'esito dell'esame di tale documentazione, l'Ufficio ha ritenuto che:

- per l'anno 2016, la differenza tra il totale degli animali acquistati (depurati dai deceduti e da ulteriori animali) ed il totale degli animali venduti è pari a 304, quali rimanenze non rinvenute; successivamente ha individuato in € 536,10 il valore medio di vendita di ciascun animale, giungendo a maggiori ricavi per € 266.441,0;
- per l'anno 2017, tenuto conto del totale degli animali acquistati (depurati dai deceduti e da ulteriori animali) e del totale degli animali venduti, non sono state registrate cessioni per n. 385 unità; successivamente ha individuato in € 544,19 il valore medio di vendita di ciascun animale per giungere a maggiori ricavi per € 209.513,15.

A fronte di tale metodologia di controllo, il ricorrente non ha fornito prova contraria così dovendosi escludere incertezze nella ricostruzione dell'Ufficio. Più precisamente, l'Ufficio ha rilevato che:

- la ditta ha tenuto irregolarmente le scritture contabili obbligatorie;
- le vendite effettuate a clienti nazionali "documentate con scontrino manuale/ricevuta fiscale o fattura che, oltre all'importo, " riportano "in modo generico la vendita di cani piuttosto che gatti ma nella stragrande maggioranza nemmeno questo ma genericamente <cucciolo>, <cucciolo + accessori> e in pochissimi casi il quantitativo, senza l'indicazione del microchip ed in moltissimi casi viene indicata la declinazione al plurale (cuccioli) senza l'indicazione della quantità; pertanto, sono stati conteggiati in maniera massiva il numero degli animali venduti e l'ammontare complessivo incassato;
- le ricevute fiscali prodotte dalla parte sono totalmente carenti dei requisiti previsti dalla legge non rinvenendosi sulle stesse la specie di animale venduto (cane/gatto) né la razza e nemmeno il quantitativo, genericità nemmeno "colmata" da documentazione a supporto;
- il prezzo medio quantificato nell'accertamento è sicuramente "a vantaggio del contribuente" in considerazione del fatto che l'Ufficio ha attribuito come valore massimo per la vendita di un animale € 650 nonostante per esempio vi siano razze quali il bulldog che arrivano anche a € 1.800,00. Parimenti priva di pregio è la doglianza di parte secondo cui il medesimo avrebbe venduto animali anche a prezzi inferiori essendo presenti ricevute fiscali di € 100
- non risulta dimostrata la preminenza degli animali acquistati e, quanto alle vendite di animali in Svizzera, le stesse non risultano fatturate.

Pertanto, in considerazione della prova indiziaria di cui si è avvalso l'Ufficio per fondare l'accertamento, il contribuente non ha fornito né ha offerto di fornire alcuna prova contraria dell'insussistenza di tali ricavi" (arg ex Cassazione Ordinanza 24255/2021). In tale quadro gli indizi posti dall'Ufficio a base dell'accertamento rendono lo stesso attendibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

La C.G.T. di Como, Sezione Prima, così provvede:

- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, oltre accessori se dovuti.

Como, 8.5.2023

IL GIUDICE REL
Dott Marco Mancini

IL PRESIDENTE
Dott. Damiano Spera